

Codice A2009B

D.D. 6 agosto 2021, n. 185

L.R. 12/2020 e s.m.i., art. 4 bis - D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020. Bonus Piemonte: approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a delle attività di servizio per l'erogazione del Bonus alle imprese del settore del commercio, turismo e ristorazione. Spesa di euro 162.133,00 sul capitolo 172992 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 e conseguenti registrazioni contabili - CUP J11B



ATTO DD 185/A2009B/2021

DEL 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO

A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: L.R. 12/2020 e s.m.i., art. 4 bis - D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020. Bonus Piemonte: approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a delle attività di servizio per l'erogazione del Bonus alle imprese del settore del commercio, turismo e ristorazione. Spesa di euro 162.133,00 sul capitolo 172992 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 e conseguenti registrazioni contabili - CUP J11B21004330002.

Premesso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano sia l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare un adeguato sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID-19;

con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) pubblicata sulla GUUE C 91 del 20 marzo 2020 come modificata dalla Comunicazione della Commissione -

Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01) pubblicata sulla GUE C 112 del 4 aprile 2020” (di seguito, “Quadro Temporaneo”) ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

il citato Quadro Temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto.

In tale contesto sono state approvate la L.R. 12/2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19” e la L.R. 13/2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19” che hanno previsto la concessione di contributi a fondo perduto (Bonus una tantum) per imprese per importi da 500 a 2.500 euro.

Con D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 “L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.” sono state individuate:

- le modalità di erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto previsto agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19”, per il sostegno della ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19;
- le risorse a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di “*in-house providing*” strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007, in attuazione delle previsioni contenute agli artt. 3 e 4 della l.r. n. 12/2020.

L’art. 14 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 ha introdotto l’articolo 4 bis “Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto” nella L.R. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto per un importo pari a euro 1.500,00 a favore delle imprese attive nei codici ATECO (Classificazione 2007) individuati nello stesso art. 4 bis.

In attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 12/2020 e s.m.i., con D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020 la Giunta regionale, ha stabilito:

- di destinare, per il sostegno delle imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 12/2020, come modificata dalla L.R. n. 13/2020, le disponibilità del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo 286840/2020 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 14.01 “Industria PMI e Artigianato”) - annualità 2020 - per un importo di euro 8.709.000,00, assegnato con D.G.R. n. 55-2610 del 18/12/2020;
- di demandare, nell’ambito delle rispettive competenze, alle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, in particolare, quelli relativi all’impegno, in favore di Finpiemonte S.p.A., delle risorse per l’erogazione del Bonus rispettivamente nell’ambito dell’artigianato e nell’ambito del commercio, pari agli importi erogati in attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 12/2020 e s.m.i., ammontanti a Euro 1.974.000,00 per l’ambito dell’artigianato ed Euro 6.735.000,00 per l’ambito del commercio;
- di dare atto che l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del contributo Bonus una tantum di cui all’art. 4 bis della l.r. 12/2020, così come modificata e integrata dalla l.r. 13/2020, sarà effettuato con determinazioni dirigenziali delle direzioni Competitività del sistema regionale e Cultura, turismo e commercio, in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R n. 54-2609 del 18/12/2020, nonché alla D.G.R. n. 1-3120

del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di ‘*in house-providing strumentale*’”, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017, nonché alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)" e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa.

Gli oneri di gestione, da impegnare sul capitolo 172992 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022, non dovranno essere superiori all'importo di euro 207.630,00 (o.f.i) preventivati da Finpiemonte S.p.A.

Nelle more del trasferimento a Finpiemonte S.p.A. dell'importo di Euro 8.709.000,00, da ripartire sulla base della competenza delle direzioni Competitività del sistema regionale e Cultura e Commercio, Finpiemonte ha provveduto ad effettuare erogazioni ai sensi dell' art. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i. così come comunicato con nota FG/20-60877 del 25 novembre 2020 agli atti del Settore Commercio e Terziario.

Con determinazione dirigenziale n. 389/A2009A del 23/12/2020:

- è stata impegnata la somma di Euro 6.735.000,00 sul capitolo 286840 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 14.01 “Industria PMI e Artigianato”) a favore di Finpiemonte S.p.a. (codice beneficiario 12613) quale dotazione per l'erogazione del Bonus Piemonte di cui all'ar. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i. in attuazione della D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020;
- è stata rinviata a successivo provvedimento l'approvazione dell'offerta di servizio di Finpiemonte S.p.A. e del Contratto che disciplina le attività del soggetto in house per la gestione del Bonus una tantum ex art. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i., per la quota di competenza della Direzione Cultura Turismo e Commercio e l'impegno delle risorse a copertura delle spese di gestione, nei limiti stabiliti con la D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020.

Tenuto conto che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in-house providing strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007:

- persegue, esclusivamente finalità di pubblico interesse, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale;
- svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo

perduto;

- con delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A;

- l'affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R n. 54-2609 del 18/12/2020 (Rep. n. 164/2021), nonché alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017, nonché alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)" e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa;

con nota prot. 4205/A2009A dell'11/05/2021 il Settore Commercio ha richiesto a Finpiemonte di formulare l'offerta di servizio per la gestione delle attività correlate al richiamato Bonus Piemonte di cui all'art. 4 bis della l.r. 12/2020 e s.m.i. , con riferimento alle imprese beneficiarie individuate sulla base di codici Ateco riconducibili ad attività del commercio, turismo e ristorazione;

- in data 1/07/2021 con nota CHC/AF/21-54451 Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec nostro prot. n. 5701/A2000A del 2/07/2021 l'offerta economica per le attività correlate alla gestione della misura Bonus Piemonte di cui all'art. 4 bis della l.r. 12/2020 e s.m.i., per un importo complessivo di oneri di gestione pari a € 207.626,00 (Iva 22% inclusa), di cui 162.133,00 (Iva 22% inclusa) per la componente Commercio a carico della Direzione Cultura e Commercio; tale importo è comprensivo dei costi relativi all'erogazione dei ristori a favore delle APS, di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/2020;

contestualmente, con la medesima nota, Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al grado di assorbimento dell'iniziativa Bonus Piemonte delle imprese con codici Ateco riconducibili ad attività artigiane o industriali e del commercio: 22,63% del totale per l'artigianato e 77,37% del totale per il commercio, turismo e ristorazione;

ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A., che qui si ritiene approvata per la durata indicata all'art. 5 (sino al 31/12/2022) dello schema di Contratto approvato con il presente atto;

il corrispettivo contrattuale, pari a € 170.185,24 oltre Iva 22% (per complessivi euro 207.626,00) è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R n. 2-6472/2018 e della D.D. n. 43/2018. L'IVA relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972.

Dato atto che all'intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) J11B21004330002.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota CHC/AF/21-54451, trasmessa a mezzo pec nostro prot. n. 5701/A2000A del 2/07/2021, per la durata indicata all'art. 5, (sino al 31/12/2022) dello schema di Contratto approvato con il presente atto, limitatamente agli oneri di competenza della Direzione Cultura e Commercio e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività di gestione del Bonus una tantum ex art. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i. e nel rispetto della D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020, a favore delle imprese beneficiarie individuate sulla base dei codici Ateco riconducibili ad attività nel settore del commercio, turismo e ristorazione (componente Commercio);

- approvare lo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte (Allegato 1 alla presente determinazione) per le attività svolte/da svolgere, di gestione del Bonus Piemonte di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i., all'art. 4 limitatamente alle APS e alla D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020 alle imprese beneficiarie individuate sulla base di codici Ateco riconducibili ad attività nel settore del commercio, turismo e ristorazione, di competenza della Direzione Cultura e Commercio (componente Commercio);

- impegnare, con impegni delegati dalla Direzione della Giunta regionale A1000A, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di € 162.133,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 172992 (Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato):

- anno 2021: euro 128.552,46 (oltre Iva) per complessivi euro 156.834,00 (iva inclusa)

- anno 2022: euro 4.343,44 (oltre Iva) per complessivi euro 5.299,00 (iva inclusa)

La codifica della transazione elementare è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;

i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare e assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.A.A.";

- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018;
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche"
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- la L.R. 15 maggio 2020, n. 12, "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- la L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- la D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 "L. R. n. 12/2020 - Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020 "L.R. n. 12/2020. L.R. n. 13/2020. Disposizioni sul Bonus Piemonte. Spesa di euro 8.709.000,00 sul capitolo 286840 e di euro 207.630,00 sul capitolo 172992 a titolo di oneri di gestione (o.f.i.)"
- la D.D. n. 389/A2009Adel 23/12/2020 "Bonus Piemonte. L.R. 12/2020 e s.m.i., art. 4 bis -

D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020 - Impegno di Euro 6.735.000,00 sul cap. 286840/2020 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - annualità 2020 e conseguenti registrazioni contabili - (CUP J62C20000560002)";

- la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
- la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023".

determina

- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota CHC/AF/21-54451, trasmessa a mezzo pec nostro prot. n. 5701/A2000A del 2/07/2021, per la durata indicata all'art. 5, (sino al 31/12/2022) dello schema di Contratto approvato con il presente atto, limitatamente agli oneri di competenza della Direzione Cultura e Commercio e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività di gestione del Bonus una tantum ex art. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i. e all'art. 4 limitatamente alle APS e nel rispetto della D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020, a favore delle imprese beneficiarie individuate sulla base dei codici Ateco riconducibili ad attività nel settore del commercio, turismo e ristorazione (componente Commercio);

- di approvare lo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte (Allegato 1 alla presente determinazione) per le attività svolte/da svolgere, di gestione del Bonus Piemonte di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 12/2020 e s.m.i., art. 4 limitatamente alle APS e alla D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020 alle imprese beneficiarie individuate sulla base di codici Ateco riconducibili ad attività nel settore del commercio, turismo e ristorazione, di competenza della Direzione Cultura e Commercio (componente Commercio);

- impegnare, con impegni delegati dalla Direzione della Giunta regionale A1000A, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di € 162.133,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 172992 (Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato):

- anno 2021: euro 128.552,46 (oltre Iva) per complessivi euro 156.834,00 (iva inclusa)

- anno 2022: euro 4.343,44 (oltre Iva) per complessivi euro 5.299,00 (iva inclusa)

La codifica della transazione elementare è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di dare atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare e assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: € 132.895,90 oltre IVA (per un importo complessivo di 162.133,00 IVA inclusa).

Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013; “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021.

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

		Rep.-n.	
	REGIONE PIEMONTE		
	SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE		
	S.P.A., delle attività relative alla gestione della misura “BONUS PIEMONTE		
	– L.R. 12/2020 e s.m.i., art. 4 bis – D.G.R. n. 85-2638 del 18/12/2020 -		
	Componente Commercio”.		
	Tra		
	REGIONE PIEMONTE – Direzione Cultura e Commercio, Settore Com-		
	mercio e Terziario - Tutela dei consumatori, in persona del Dirigente pro-		
	tempore, dott. _____ domiciliata per l’incarico presso la Regio-		
	ne Piemonte, in Torino _____ C.F. 80087670016 (nel segui-		
	to Regione)		
	e		
	FINPIEMONTE S.p.A. , con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,		
	capitale sociale euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di		
	iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del		
	Direttore Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a		
	rogito _____ domiciliato per la carica in torino presso		
	la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del		
	_____ (nel seguito Finpiemonte);		
	nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.		
	PREMESSO CHE		
	a) con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di		
	Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società		
	finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della		
	1		

	competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della	
	Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti	
	costituenti o partecipanti;	
	b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale	
	n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali,	
	di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di	
	concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri	
	benefici comunque denominati;	
	c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione	
	della D.G.R. n. 54 - 2609 del 18 dicembre 2020 la Regione e Finpiemonte in	
	data 15 gennaio 2021 hanno sottoscritto la “ <i>Convenzione Quadro per gli</i>	
	<i>affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.</i> ” (nel seguito Convenzione Quadro),	
	cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente	
	convenzione;	
	d) Finpiemonte in virtù dei predetti atti:	
	- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente	
	partecipazione regionale;	
	- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti	
	costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;	
	- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi	
	regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della	
	predetta Convenzione Quadro;	
	e) la L.R. 12/2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza	
	da Covid-19” e la L.R. 13/2020 “Interventi di sostegno finanziario e di	
	semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19” hanno previsto la	

	concessione di contributi a fondo perduto (Bonus una tantum) per imprese per	
	importi da 500 a 2.500, l'art. 14 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13	
	ha introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto"	
	nella L.R. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo	
	perduto per un importo pari a euro 1.500,00 a favore delle imprese attive nei	
	codici ATECO (Classificazione 2007);	
	f) con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 85-2638 del 18/12/2020	
	sono state dettate le disposizioni attuative della predetta L.R. 12/2020, e s.m.i.	
	art. 4 bis individuando le risorse necessarie per l'attuazione della misura e	
	Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della stessa;	
	g) in attuazione della predetta D.G.R. con D.D n. 389/A2009A del 23/12/2020	
	è stata impegnata la somma di Euro 6.735.000,00 sul capitolo 286840 del	
	Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 a favore di	
	Finpiemonte S.p.a. quale dotazione per l'erogazione del Bonus Piemonte di	
	cui alla L.R. 12/2020 s.m.i., art. 4 bis alle imprese beneficiarie individuate	
	sulla base dei codici Ateco riconducibili ad attività del commercio turismo e	
	ristorazione (componente Commercio).	
	Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto	
	dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione e al controllo	
	inerente la misura Bonus Piemonte L.R. 12/2020 s.m.i., art. 4 bis e art. 4	
	limitatamente alle APS di cui ai punti precedenti, per la componente	
	Commercio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione	
	Quadro.	
	Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le	
	Parti	

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione del “Bonus a fondo perduto”, di cui alla L.R. 12/2020 s.m.i, art. 4 bis, art. 4 limitatamente alle APS e alla D.G.R. 85-2638 del 18/12/2020, previste nell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Commercio e Terziario - Tutela del consumatore, pec nostro protocollo con nota CHC/AF/21-54451 dell'1/07/2021 e dettagliate nell'art. 2 del presente contratto.

2. Il Bonus Piemonte L.R. 12/2020 s.m.i, prevede la concessione di contributi una tantum a fondo perduto secondo gli importi determinati agli articolo 4 bis della legge alle imprese attive, con sede legale nella Regione Piemonte, iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente.

3. Le imprese sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007)

4. Le imprese beneficiarie devono sostenere le spese entro l'anno 2021.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di:

a) liquidazione degli aiuti e risoluzione delle problematiche connesse, gestione documentale e registrazione degli aiuti sul Registro Nazionale (RNA);

b) controlli a campione in itinere ed ex-post e connessa gestione documentale: verifica delle condizioni di ricevibilità del contributo, eventuale revoca degli aiuti ed azioni connesse al recupero degli indebiti,

secondo le modalità previste agli articoli 18 e 20 della Convenzione

Quadro;

c) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale

e altre attività collegate;

e) servizio di informazione/assistenza utenza;

f) attività finanziaria e contabile, connessa ai fondi regionali trasferiti.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte - Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Cultura e Commercio l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 –Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con la Deliberazione n. 85-2638 del 18/12/2020, ha destinato, per il sostegno delle imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 12/2020, come modificata dalla L.R. n. 13/2020, le disponibilità del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo 286840/2020 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 14.01 “Industria PMI e Artigianato”) - annualità 2020 - per un

importo di euro 8.709.000,00, assegnato con D.G.R. n. 55-2610 del 18/12/2020, di cui euro 1.974.000,00 per l'ambito dell'Artigianato ed euro 6.735.000,00 per l'ambito del Commercio; dette somme sono state impegnate, rispettivamente, con le D.D. n. 480/A1902A del 21/12/2020 e D.D. n. 511/A2009A del 22/12/2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 6 dell'art. 4 bis della l.r. 12/2020, riacquisite al bilancio regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) e iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36 della l.r. 13/2020 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

3. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2022.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolge le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Cultura e Commercio, e nello specifico il Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori, si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Le attività sono dettagliate nell'offerta di servizio, pervenuta agli atti della Direzione Cultura e Commercio con nota CHC/AF/21-54451 del 1/07/2021. Gli oneri complessivi della misura assommano ad euro 170.185,24 (oltre Iva 22%, per complessivi euro 207.626,00) e sono ripartiti tra la Direzione Competitività del Sistema regionale e la Direzione Cultura e Commercio.

3. Così come dettagliato nell'offerta di servizio, il costo complessivo è ripartito nel seguente modo:

a) per l'annualità 2021 in euro 164.571,31 (oltre Iva) per complessivi euro 200.777,00 (iva inclusa), di cui:

	- euro 36.018,85 (oltre Iva) per complessivi euro 43.943,00 (iva inclusa) a carico della Direzione Competitività del Sistema regionale;	
	- euro 128.552,46 (oltre Iva) per complessivi euro 156.834,00 (iva inclusa) a carico della Direzione Cultura e Commercio	
	b) per l'annualità 2022 in euro 5.613,93 (oltre Iva) per complessivi euro 6.849,00 (iva inclusa), di cui:	
	- euro 1.270,49 (oltre Iva) per complessivi euro 1.550,00 (iva inclusa) a carico della Direzione Competitività del Sistema regionale;	
	- euro 4.343,44 (oltre Iva) per complessivi euro 5.299,00 (iva inclusa) a carico della Direzione Cultura e Commercio.	
	4. Ai fini del presente contratto, il corrispettivo contrattuale riconosciuto dalla Direzione Cultura e Commercio per le attività svolte/da svolgere nel periodo 2020-2022, di gestione del Bonus Piemonte per la componente Commercio, è pari ad euro 132.895,90 (oltre Iva) per complessivi euro 162.133,00.	
	5. La copertura del corrispettivo di euro 162.133,00 (Iva inclusa) a carico della Direzione Cultura e Commercio è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 172992 del Bilancio regionale 2021-2023.	
	6. Finpiemonte presenta annualmente un dettagliato consuntivo dei corrispettivi dovuti per le attività oggetto del presente contratto.	
	7. Il costo annuo complessivo è parametrato sulla base dell'erogato effettivo in base alla competenza di ciascuna Direzione.	
	8. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Direzione Cultura e Commercio a Finpiemonte a seguito di emissione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24/12/2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55	

del 3/04/2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23/06/2014), entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

9. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca del contratto

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 – Codice di comportamento e Piano anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve

astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Repertoriatura e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei
Consumatori della Direzione Cultura e Commercio

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

[illegible]

personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e

trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile

con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- i dati collegati alle certificazioni antimafia acquisite, se previste.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delegato a presentare domanda di contributo rispetto alla misura sopra richiamata.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte).
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali

oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs.196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del

trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle

obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali

modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.